



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cp.vibovalentia@lnd.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2023 / 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 14 DICEMBRE 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA FIGC

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Su indicazione del Presidente Federale, si dispone l'effettuazione di un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di ANTONIO JULIANO, Campione d'Europa nel 1968 e Vicecampione del Mondo 1970, in tutte le gare in programma nel prossimo fine settimana, compresi anticipi e posticipi.

Allegati

Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la convocazione dell'Assemblea Straordinaria della F.I.G.C.;

2. COMUNICAZIONI DELLA LND

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 34 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Nuova Disciplina IVA per le prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport - Fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024 per i soggetti ex Legge 398/91 - Versamenti IRES e IRAP saldo 2022 e 1° acconto 2023 - Acconto IVA 2024;

CIRCOLARE N. 35 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo per il periodo d'imposta 2023 - Applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 51, comma 1, del D. Lgs 28 febbraio 2021, n.36;

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA

NUOVE E-MAIL ISTITUZIONALI DELEGAZIONI PROVINCIALI / DISTRETTUALI E ZONALI

Si riportano di seguito le NUOVE e-mail istituzionali delle Delegazioni LND del CR Calabria:

Delegazione CATANZARO	cp.catanzaro@lnd.it
Delegazione COSENZA	cp.cosenza@lnd.it
Delegazione CROTONE	cp.crotone@lnd.it
Delegazione REGGIO CALABRIA	cp.reggiocalabria@lnd.it
Delegazione VIBO VALENTIA	cp.vibovalentia@lnd.it
Delegazione GIOIA TAURO	dp.gioiatauro@lnd.it
Delegazione ROSSANO	cp.rossano@lnd.it
Delegazione LOCRI	cp.locri@lnd.it
Delegazione ALTO TIRRENO	del.altotirreno@lnd.it
Delegazione SOVERATO	del.verato@lnd.it
Delegazione LAMEZIA TERME	del.lameziaterme@lnd.it

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

NUOVO INDIRIZZO EMAIL DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA

Si riporta di seguito il nuovo indirizzo di posta elettronica :

email : cp.vibovalentia@lnd.it

SEGRETERIA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROSSIMO TURNO

GIRONE D – 9 Giornata Andata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Precisazioni
FULGOR ZUNGRI	LAUREANA 2021	A	17/12/2023 14:30	340 COMUNALE ZUNGRI	ZUNGRI	MAX 99 SPETTATORI
LIMBADI CALCIO	BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	A	17/12/2023 14:30	78 COMUNALE "C. LAPA"	NICOTERA	
NUOVA MEDIMO ORATORI	POLISPORTIVA SPILINGA	A	17/12/2023 14:30	245 COMUNALE DINAMI	DINAMI/MELICUCCA'	MAX 99 SPETTATORI
REAL FABRIZIESE	BRIATICO	A	17/12/2023 14:30	341 COMUNALE FABRIZIA	FABRIZIA	MAX 99 SPETTATORI
SAN COSTANTINO CALABRO	MAC 3	A	17/12/2023 14:30	277 COMUNALE SAN COSTANTINO	SAN COSTANTINO CALABRO	MAX 99 SPETTATORI
SANTONOFRIO CALCIO	FILANDARI CALCIO	A	17/12/2023 14:30	123 COMUNALE "TEN. D.RIZZO"	SANT'ONOFRIO	A PORTE CHIUSE

PROSECUZIONE GARA

Gara FULGOR ZUNGRI – SANT'ONOFRIO del 10.12.2023

La prosecuzione della gara a margine, non disputata per impraticabilità di campo, viene programmata per **Sabato 23 Dicembre 2023, ore 14:30.**

RECUPERO GARA

Gara FILANDARI CALCIO – LIMBADI CALCIO del 10.12.2023

Il recupero della gara a margine, non disputata per impraticabilità di campo, viene programmato per **Sabato 23 Dicembre 2023, ore 14:30.**

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

PROSSIMO TURNO

GIRONE E – 5 Giornata Andata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Precisazioni
ZUNGRESE	FRANCICA	A	16/12/2023 14:30	340 COMUNALE ZUNGRI	ZUNGRI	MAX 99 SPETTATORI
CITTA DI TROPEA	RICADESE	A	17/12/2023 14:30	451 COMUNALE "G. GRILLO"	PARGHELIA	A PORTE CHIUSE
COMPRESORIO VIBONESE	NUOVA A.D.A.	A	17/12/2023 14:30	116 COMUNALE JONADI	JONADI	A PORTE CHIUSE
PARAVATI	CRISSENSE	A	17/12/2023 14:30	372 COMUNALE FRANCICA	FRANCICA	MAX 99 SPETTATORI
SAN CALOGERO CALIMERA	POLISPORTIVA CESSANITI	A	17/12/2023 14:30	167 COMUNALE "MAIO"	SAN CALOGERO	MAX 99 SPETTATORI

PROSECUZIONE GARA

Gara CRISSENSE – COMPRESORIO VIBONESE del 10.12.2023

La prosecuzione della gara a margine, non disputata per scarsa visibilità (nebbia) viene programmata per **Sabato 23 Dicembre 2023, ore 14:30.**

RISULTATI GARE**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2023**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 8 Giornata - A			
(1) BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	- NUOVA MEDIMO ORATORI	1 - 1	
FILANDARI CALCIO	- LIMBADI CALCIO	-	D.G.S.T.
FULGOR ZUNGRI	- SANTONOFRIO CALCIO	-	D.G.S.T.
LAUREANA 2021	- BRIATICO	1 - 0	
MAC 3	- REAL FABRIZIESE	0 - 0	
(1) POLISPORTIVA SPILINGA	- SAN COSTANTINO CALABRO	0 - 0	

(1) - disputata il 09/12/2023

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2023**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 4 Giornata - A			
CRISSENSE	- COMPENSORIO VIBONESE	-	D.G.S.T.
FRANCICA	- SAN CALOGERO CALIMERA	0 - 0	
POLISPORTIVA CESSANITI	- PARAVATI	2 - 2	
RICADESE	- ZUNGRESE	3 - 0	
2022 MAIERATO	- CITTA DI TROPEA	3 - 0	

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 13/12/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 10/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARE NON DISPUTATE O SOSPESSE

gara del 10/12/2023 FILANDARI CALCIO - LIMBADI CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale in sede per quanto di competenza.

gara del 10/12/2023 FULGOR ZUNGRI - SANTONOFRIO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 11° del 1° tempo per la impraticabilità del terreno di gioco, dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale in sede per quanto di competenza;

la gara dovrà riprendere con un calcio di punizione indiretto all'interno dell'area di rigore della società Fulgor Zungri, a favore della stessa società, tenendo presente che le squadre erano schierate nella seguente posizione: la società Fulgor Zungri attaccava dalla metà campo di sinistra (lato campo), verso la direzione opposta.

GARE DEL 9/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

NICOLINO MIRKO (POLISPORTIVA SPILINGA)

Per proteste avverso decisioni arbitrali.

ASSISTENTE ARBITRO

AMMONIZIONE (II INFR)

CACCAMO SAVERIO (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)

Per proteste avverso decisioni arbitrali.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GARGANO NICOLA (NUOVA MEDIMO ORATORI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

FRANZESE GIANLUCA (NUOVA MEDIMO ORATORI)

SCONDA SAMUELE

(SAN COSTANTINO CALABRO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SACCO PIERO (BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)

CAVALLARO FRANCESCO

(NUOVA MEDIMO ORATORI)

CARRA FILIPPO (SAN COSTANTINO CALABRO)

RUSSO MICHELE

(SAN COSTANTINO CALABRO)

GARE DEL 10/12/2023**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CIRILLO FRANCESCO (REAL FABRIZIESE)

Per proteste avverso decisioni arbitrali.

AMMONIZIONE (II INFR)

DE FILIPPIS PIERLUIGI (BRIATICO)

Per proteste avverso decisioni arbitrali.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**

SOHNA SANA (MAC 3)

BERTUCCI BRUNO (REAL FABRIZIESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PUNGITORE LUCA (BRIATICO)
OCELLO GIUSEPPE (LAUREANA 2021)

LAROCCA GREGORIO (LAUREANA 2021)

AMMONIZIONE (I INFR)

BONARRIGO FRANCESCO (LAUREANA 2021)

FERRARO EMMANUEL (LAUREANA 2021)

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**GARE DEL 10/12/2023****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****GARE NON DISPUTATE O SOSPENSE****gara del 10/12/2023 CRISSENSE - COMPENSORIO VIBONESE**

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 35° del 1° tempo per scarsa visibilità (nebbia), dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale in sede per quanto di competenza; la gara dovrà essere ripresa con calcio di rinvio a favore della società Crissense, che attacca da sinistra a destra con la posizione del direttore di gara rivolta con le spalle allo spogliatoio.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**

LONGO MICHELE (FRANCICA)
BRESCI ANTONIO (SAN CALOGERO CALIMERA)

CAMPISI ALFONSO (POLISPORTIVA CESSANITI)
SERRAO FRANCESCO (2022 MAIERATO)



AMMONIZIONE (II INFR)

ASCOLI FILIPPO	(POLISPORTIVA CESSANITI)	LOIACONO DOMENICO	(RICADESE)
MARUCA NICOLA	(SAN CALOGERO CALIMERA)	SERRAO MATTIA	(2022 MAIERATO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GODANO MORRIS	(CITTA DI TROPEA)	STAROPOLI LUCA	(CITTA DI TROPEA)
MIRABELLO EDOARDO VINCENZ	(FRANCICA)	DI BELLA GIUSEPPE	(RICADESE)
ZINNA DANIELE	(SAN CALOGERO CALIMERA)	PURITA ALESSIO	(ZUNGRESE)
RUSSO SIMONE	(ZUNGRESE)	LIBERTO EMANUELE	(2022 MAIERATO)
LO DUCA FRANCESCO	(2022 MAIERATO)	PIETROPAOLO DOMENICO	(2022 MAIERATO)
SANTAGUIDA MICHELE	(2022 MAIERATO)		

ATTIVITA' GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE

SEGRETERIA

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Gara ACADEMY COSTA DEGLI DEI - PARAVATI del 17.12.2023 ore 10:30

La gara a margine, causa concomitanza con gara di categoria superiore, giusta comunicazione, viene posticipata a **Sabato 23 Dicembre alle ore 14:45.**

RECUPERO GARA

Gara FRANCAVILLA ANGITOLA – JUNIOR TROPEA del 10.12.2023

Il recupero della gara a margine, non disputata per impraticabilità di campo, viene programmato per **Mercoledì 27 Dicembre 2023, ore 14:30.**

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Gara REAL PIZZO – FRANCAVILLA ANGITOLA del 17.12.2023 ore 10:30

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, giusta comunicazione, viene anticipata a **Giovedì 14 Dicembre alle ore 15:00.**

Gara FRANCAVILLA ANGITOLA – NUOVA BULLDOG VIBO del 29.12.2023

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, giusta comunicazione, viene posticipata a **Venerdì 5 Gennaio 2024 alle ore 14:45.**

RISULTATI GARE

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
(1) BOYS MARINATE	- ACADEMY COSTA DEGLI DEI	4 - 0	
PARAVATI	- REAL JONADI GIOVANI	1 - 0	
REAL MILETO	- ALLARESE	11 - 3	

(1) - disputata il 10/12/2023

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			
FRANCAVILLA ANGITOLA	- JUNIOR TROPEA	-	D.G.S.T.
(1) REAL MILETO	- NUOVA BULLDOG VIBO	4 - 0	
REAL PIZZO	- ROMBIOLESE	1 - 1	
(2) SANTONOFRIO CALCIO	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	1 - 4	

(1) - disputata il 11/12/2023

(2) - disputata il 09/12/2023

2. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 14/12/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE

GARE DEL 9/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

RULLO CARMELO DAMIANO (ALLARESE)

Per proteste avverso decisioni arbitrali.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTA NIKOLAS (ALLARESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BIONDI CESARE (PARAVATI)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARENA GIUSEPPE (PARAVATI)

FURCI LEONARDO (PARAVATI)

DIPIETRA FRANCESCO (REAL MILETO)

ARENA MATTIA

ABID RAMI

(PARAVATI)

(REAL JONADI GIOVANI)

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE

GARE DEL 10/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARE NON DISPUTATE O SOSPESSE

gara del 10/12/2023 FRANCAVILLA ANGITOLA - JUNIOR TROPEA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CALLIPO BRUNO (REAL PIZZO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MOSCATO ANTONINO (REAL PIZZO)

GARE DEL 11/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSENTINO CARMELO (NUOVA BULLDOG VIBO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CONTARTESE ALBERTO (NUOVA BULLDOG VIBO) FOTI KEVIN (REAL MILETO)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questa Delegazione Provinciale entro e non oltre il 28/12/2023

SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A

Il Presidente Federale

- Visti gli artt. 21 e 37 dello Statuto Federale;

CONVOCA

l'Assemblea Federale, in via straordinaria, per il giorno 11 marzo 2024 alle ore 8.30, in prima convocazione ed alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso l'Hotel Hilton Rome Airport Via Arturo Ferrarin, 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06/65258 con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica dei Poteri;
2. Nomina Presidente dell'Assemblea;
3. Relazione del Presidente Federale;
4. Approvazione proposte revisione Statuto Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 34 – 2023

Oggetto: Nuova disciplina IVA per le prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport- Fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024 per i soggetti ex Legge 398/91-Versamenti IRES e IRAP saldo 2022 e 1° acconto 2023 – Acconto IVA 2024 -

Come riportato in dettaglio con la Circolare L.N.D. n. 19 del 22 settembre 2023, è stata profondamente modificata la disciplina IVA rispetto alla precedente normativa che considerava le prestazioni di servizi connessi alla pratica sportiva esercitata, ivi comprese le attività didattiche e formative, fuori campo IVA.

Dette attività sono ora considerate esenti dal tributo con conseguenti oneri e adempimenti.

Come già rilevato con la medesima Circolare n. 19 del 22 settembre 2023, non essendo intervenuti, ancora, da parte dell'Amministrazione finanziaria gli auspicati chiarimenti relativamente alle nuove norme ed alla loro entrata in vigore, la LND si limita, con la presente Circolare, a fornire un contributo, seppure puramente interpretativo, nel tentativo di recare ordine nelle norme che si sono susseguite nel tempo.

Va premesso che, in relazione alle attività commerciali eventualmente esercitate non esenti o fuori campo IVA, le ASD/SSD sono soggette al tributo, con le eventuali facilitazioni recate dalla Legge n. 398/91 per i soggetti che ne fruiscono, già dal 2015 le ASD/SSD in generale sono tenute, per dette attività, all'emissione della fattura elettronica.

A seguito della disposizione recata dall'art. 18, comma 2, del D. L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022, che ha abrogato l'esonero dalla fatturazione elettronica recato dalla Legge n. 136/2018, previsto per le ASD/SSD in regime forfettario *ex lege* n. 398/1991, anche i medesimi soggetti sono tenuti, **relativamente all'attività commerciale svolta, all'emissione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2024, a prescindere dall'entità dei ricavi e proventi commerciali conseguiti nell'anno 2023.**

Per effetto, poi, del comma 1 dell'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n. 112 del 10 agosto 2023, le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, comprese le attività didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fini di lucro, compresi gli Enti sportivi di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, **sono esenti da IVA a far tempo dal 17 agosto 2023, data di entrata in vigore della Legge n.112/2023.**

La nuova disciplina IVA, recata dalla Legge di conversione n. 112/2023, pertanto, modifica la precedente normativa che considerava le prestazioni in argomento fuori campo IVA, stabilendo per le stesse l'esenzione dall'imposta.

Come riportato al punto 2 della citata Circolare n. 19 della Lega Nazionale Dilettanti, la disposizione ricalca sostanzialmente quella recata, nella prima parte, dall'art. 5, **comma 15-quater**, lett. b), punto 2) del D. L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2022, che stabilisce che all'art. 10 (*del DPR n. 633/1972*) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"l'esenzione dall'imposta (IVA) si applica, inoltre alle seguenti operazioni.....:

1-.... omissis....

2 - Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica ovvero nei confronti di Associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali".

Dopo il quarto comma sono previste le condizioni cui sono tenute le ASD per la fruizione dell'esenzione.

Le disposizioni sopra richiamate, per effetto del comma 683 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021, andavano applicate a decorrere dal 1° gennaio 2024 ma in sede di conversione in Legge n. 87 del 3 luglio 2023, del D. L. n. 51 del 10 maggio 2023, è stato inserito all'art. 4 del Decreto stesso, il comma 2-bis che, alla lett. b), stabilisce che le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'art. 5 del D. L. n. 215 del 2021, **si applicano, anziché dal 1° gennaio 2024, dal 1° luglio 2024. E' stata, così, rinviata al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore della nuova disciplina recata dal comma 15-quater dell'art. 5 in argomento.**

E' opportuno rilevare che sorgono perplessità interpretative circa l'entrata in vigore della nuova disciplina IVA relativa alle prestazioni in argomento. Infatti, non è intervenuta alcuna disposizione abrogativa dell'art. 4, comma 2-bis del D. L. n. 51/2023, ma per il principio della legge *superveniens*, **si ritiene che siano esenti dall'IVA, a far tempo dal 17 agosto 2023, le prestazioni di cui all'art. 36-bis del D. L. n. 75/2023, mentre per le prestazioni, di cui al riportato art. 5, comma 15-quater, tuttora da considerarsi fuori campo IVA, rese nei confronti di Associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, la disciplina che le dichiara esenti dall'IVA, dovrebbe essere applicata a far tempo dal 1° luglio 2024.**

Prestazioni didattiche e formative

Tenuto conto anche della Risposta n. 7 del 23 dicembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate ad una richiesta di consulenza giuridica fatta dalla LND circa la corretta individuazione ai fini tributari delle prestazioni didattiche – *vedasi il punto 3 della Circolare n. 19* - **è da ritenere che l'entrata in vigore della disciplina esonerativa IVA sia applicabile dal 17 agosto 2023, data di entrata in vigore del D. L. n. 75/2023, soltanto alle prestazioni didattiche** resa a soggetti non tesserati, **mentre fino al 1° luglio 2024, quelle rese ai soggetti tesserati dovrebbero rimanere, ex lege, fuori campo IVA, sempre che ricorrano le condizioni riportate nella Risposta n. 7 dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2022.**

Si ricorda, comunque, che l'esenzione dall'IVA non comporta il sorgere del debito d'imposta ma richiede adempimenti, quali la tenuta dei registri IVA, la presentazione della dichiarazione IVA, la registrazione contabile delle operazioni e **la fatturazione** delle operazioni, fermo restando che non è detraibile l'IVA pagata per l'acquisizione di beni e servizi relativi all'attività ritenuta esente.

Dispensa dagli adempimenti IVA

E' da tenere presente che per i soggetti che effettuano **esclusivamente** operazioni esenti da IVA è prevista la dispensa dagli **adempimenti di fatturazione e contabili ai fini IVA**. Lo stabilisce l'art. 36-bis del DPR n. 633/1972, in vigore dal 30 giugno 2021, nel testo modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.

La disposizione prevede che i soggetti passivi IVA, che ne abbiano data preventiva comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/72, così come modificato dalla normativa sopra riportata.

Se il contribuente effettua anche operazioni imponibili è possibile optare per la separazione della contabilità relativamente alle attività imponibili ai fini IVA. La separazione della contabilità è indispensabile per poter fruire, parzialmente, della dispensa dagli adempimenti IVA.

Ne consegue che le ASD che effettuano **soltanto** operazioni esenti di cui all'art. 10 del DPR n. 633/72, possono optare per la dispensa, che, si ripete, comporta l'impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti collegati alle operazioni esenti, ma che permette di non tenere i Registri Iva con il relativo esonero dagli obblighi di fatturazione, (salvo che la fattura sia espressamente richiesta dal cliente nel qual caso la fattura ha rilevanza solo per il cliente e l'emittente non ha obblighi di registrazione contabile) e di registrazione contabile.

Qualora vengano effettuate operazioni esenti e contemporaneamente operazioni imponibili, è opportuno optare per la separazione delle attività soggette a IVA per le quali necessita adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA.

Permane l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale compilando l'elenco dei fornitori, ancorchè non siano effettuate operazioni imponibili. Come previsto dalle istruzioni alla dichiarazione, questa non va presentata quando nell'anno solare siano state effettuate soltanto operazioni esenti.

L'opzione per la dispensa dagli adempimenti si esercita in base al comportamento concludente del contribuente e deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria barrando la casella nel rigo VOS del quadro VO. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno tre anni. La revoca va effettuata in dichiarazione ed ha effetto dall'anno successivo.

Obblighi delle ASD/SSD in regime forfettario ex Legge n. 398/91

Come sopra evidenziato, anche per le ASD/SSD che fruiscono del regime forfettario di cui alla Legge n. 398/91, sussiste dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emissione della fattura elettronica sia per le operazioni commerciali non esenti da IVA sia per quelle esenti, quali ad esempio, quelle di cui agli artt. 4 e 10 del DPR n. 633/1972, nel testo modificato dall'art. 5, comma 15-quater del D. L. n. 146/2021, che, giova ripeterlo, **si ritiene** che entri in vigore il prossimo 1° luglio 2024.

Se il contribuente effettua anche operazioni imponibili è possibile optare per la separazione della contabilità relativamente alle attività imponibili ai fini IVA. La separazione della contabilità è indispensabile per poter fruire, parzialmente, della dispensa dagli adempimenti IVA.

Ne consegue che le ASD che effettuano soltanto operazioni esenti di cui all'art. 10 del DPR n. 633/72, possono optare per la dispensa, che, si ripete, comporta l'impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti collegati alle operazioni esenti, ma che permette di non tenere i Registri Iva con il relativo esonero dagli obblighi di fatturazione e di registrazione contabile. Tale ultimo obbligo prevede, per i soggetti che fruiscono della Legge n. 398/91, l'annotazione, anche con un'unica registrazione mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, dell'ammontare del corrispettivo nella colonna "esenti" del modello di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.)

Se la fattura è espressamente richiesta dal cliente questa ha rilevanza solo per il cliente e l'emittente non ha obblighi di registrazione contabile se non quello di annotare, come già rilevato

sopra, l'ammontare del corrispettivo nella colonna "esenti" del modello di cui al Decreto 11 febbraio 1997.

Qualora vengano effettuate operazioni esenti e contemporaneamente operazioni imponibili, è opportuno optare per la separazione delle attività soggette a IVA per le quali necessita adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA.

Permane l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale compilando l'elenco dei fornitori, ancorchè non siano effettuate operazioni imponibili. Come previsto dalle istruzioni alla dichiarazione, questa non va presentata quando nell'anno solare siano state effettuate soltanto operazioni esenti.

Per quanto riguarda le prestazioni didattiche rese dalle ASD a soggetti tesserati, trattandosi, **almeno fino al 30 giugno 2024**, di prestazioni fuori campo IVA, la fattura elettronica non potrà essere richiesta e, ovviamente, neppure emessa, ma potrà essere rilasciata ricevuta contenente i dati sia dell'emittente sia del ricevente con i rispettivi codici fiscali, necessari per l'individuazione dei soggetti operanti.

Scadenza dei termini di versamento delle imposte IVA, IRES e IRAP

Acconto IVA 2023

Entro il **27 dicembre 2023** deve essere corrisposto l'acconto IVA seguendo alternativamente i seguenti:

- a) **-metodo storico:** l'acconto va calcolato nella misura dell'88% del versamento IVA dovuto per il mese di dicembre dell'anno 2022 se il contribuente esegue le liquidazioni mensilmente o per l'ultimo trimestre dell'anno 2022 se il contribuente effettua, per opzione, trimestralmente la liquidazione dell'imposta;
- b) **- metodo previsionale:** l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre 2023 (contribuenti mensili) o in sede di dichiarazione annuale (trimestrale);
- c) **-metodo della liquidazione al 20 dicembre:** l'acconto deve essere pari all'IVA dovuta relativamente alle operazioni al 20 dicembre 2023.

I soggetti che fruiscono del regime di cui alla Legge n. 398/1991, effettuano i versamenti con cadenza trimestrale ex lege e non per opzione e, pertanto, gli stessi soggetti non devono versare l'acconto IVA annuale.

Saldo IRES/IRAP 2022 e acconti IRES e IRAP 2023

Entro il **31 dicembre 2023** i soggetti con Bilancio chiuso al 30 giugno 2023, devono provvedere al versamento del **saldo delle imposte IRAP e IRAP** relativamente all'esercizio sociale 2022-23 – periodo d'imposta 2022 -

Entro lo stesso termine i medesimi soggetti devono versare l'**acconto** per il periodo d'imposta 2023 (esercizio sociale 2023-2024), calcolato nella misura del 100% dell'IRES e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta 2022 (Bilancio chiuso al 30 giugno 2023)

L'acconto va versato in due rate rispettivamente del 40% e del 60% del totale dell'imposta dovuta da versare, la prima entro il 31 dicembre 2023, e la seconda entro il 31 maggio 2024.

Si ricorda che per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, nella compilazione del Modello di versamento F 24, occorre barrare la casella posta in alto a destra del medesimo modello "in caso di anno d'imposta non coincidente con l'anno solare".

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 35 – 2023

Oggetto: Trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo per il periodo d'imposta 2023 – Applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

Con la Risposta n. 474/2023 dell'11 dicembre 2023, ad un interpello prodotto da una Società Sportiva Dilettantistica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi erogati ad atleti ed allenatori nel corso del periodo d'imposta 2023, durante il quale ai compensi stessi, a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° luglio 2023, della nuova disciplina dei compensi ai lavoratori sportivi recata dal D. Lgs. N. 36 del 28 febbraio 2021, sono applicabili due diverse discipline tributarie dal momento che fino al 30 giugno 2023 i compensi in argomento sono stati trattati ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, che prevedeva la non tassabilità dei compensi in argomento fino a 10.000,00 euro annui, mentre la nuova disciplina fiscale prevede l'esenzione dalle imposte sui redditi fino a 15.000,00 euro annui.

La SSD interpellante, nell'espone il caso di un atleta a cui ha corrisposto compensi per il periodo gennaio-giugno 2023 pari ad euro 20.400,00 e compensi per il periodo luglio-dicembre pari ad euro 15.400,00, considerato il fatto che la norma transitoria di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 36 del 2021 dispone in merito ai compensi globalmente percepiti nel corso dell'anno 2023, ritiene che il limite di esenzione di 15.000,00 euro deve essere valido anche per i compensi erogati nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2023 assoggettati alla disciplina di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver enunciato le diverse norme che regolano il trattamento dei compensi erogati ai lavoratori sportivi nell'anno 2023, precisando che a decorrere dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi ma tra quelli di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo, riporta l'art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021 – recante norme transitorie – che al comma 1-bis, stabilisce che per il lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato D. Lgs. n. 36, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000,00 euro.

Come emerge dagli atti parlamentari – A. C. 888 del 16 febbraio 2023 -, riporta l'Agenzia delle Entrate, *"la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo, è pari a 15.000,00 euro anche per il suddetto periodo d'imposta; il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale..... a seconda della frazione di periodo interessata. Per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria; invece, nella disciplina vigente*

prima della suddetta data del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata per il primi 20.658,28 eccedenti, ad una aliquota a titolo d'imposta pari al 23 per cento (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario".

A decorrere dalla data del 1° luglio 2023, ribadisce l'Agenzia delle Entrate, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi del dell'art. 36, comma 6 del citato Decreto Legislativo, dunque, sono esclusi da imposizione fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.

Ne consegue, afferma l'Agenzia delle Entrate, che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000,00 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1-bis dell'art. 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000,00 euro, ai sensi dell'art. 69 del TUIR.

Nel caso di specie, conclude l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto rappresentato, l'Istante ha erogato compensi nel primo semestre 2023 applicando la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, sulla parte eccedente l'importo di 10.000,00 euro; pertanto, dovrà assoggettare ad imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023, per la parte eccedente il restanti 5.000,00 euro della soglia di esenzione di 15.000,00 euro che, come illustrato, si riferisce all'intero periodo d'imposta 2023.